ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER EVENTI FORMATIVI NON ECM (SPONSOR - HCO/PCO)

CONFINDUSTRIA
Dispositivi Medici

SCRITTURA PRIVATA

Il presente accordo per la sponsorizzazione di un evento non ECM (di seguito "**Accordo**") viene sottoscritto

TRA

[***] ***[Nome della Società sponsor]***, con sede legale in [***], C.F. e P.IVA [***], iscritta presso il registro delle imprese di [***], al numero [***], in persona del legale rappresentante pro tempore [***], (di seguito "**Società**" o "**Sponsor**")

E

[***] ***[Nome dell'***HCO/PCO***]***, con sede legale in [***], C.F. e P.IVA [***], iscritta presso il registro dei Provider ECM al numero [***] in persona del legale rappresentante pro tempore [***] (di seguito l'"HCO"/ il "PCO").
Di seguito anche collettivamente "Parti", o singolarmente "Parte".

PREMESSO CHE

i. la Società opera nell'ambito della ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione e/o vendita di tecnologie mediche;
ii. l'HCO/il PCO è [NOTA: inserire descrizione dell'HCO/PCO unitamente a qualche dettaglio];
iii. l'HCO/il PCO intende organizzare un evento formativo destinato ai professionisti sanitari ("HCPs") dal titolo ***[nome dell'evento]***, come da agenda allegata al presente accordo sub Allegato 1, in data ***[data]*** in ***[località e sede]*** (di seguito "**Evento**") e avvalersi di un contributo economico finalizzato alla gestione e realizzazione dell'Evento;
iv. la Società, considerato il relativo rilievo scientifico e formativo dell'Evento, è disponibile a contribuire all'organizzazione e realizzazione dello stesso nel rispetto dei Codici Confindustria Dispositivi Medici, Medtech Europe e delle normative anticorruzione e di ogni diversa e ulteriore normativa applicabile alle attività oggetto del presente Accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Contributo

1.1 La Società conviene di erogare a favore del HCO/PCO un contributo economico dell'importo di ***[importo in lettere]*** euro ***[€ importo in cifre]*** come previsto e per le finalità di cui al successivo Articolo 1.3 (di seguito "**Contributo**"). Resta inteso che il Contributo deve intendersi al netto dell'Iva e che la Società non sarà tenuta al versamento di eventuali ulteriori importi a qualsiasi titolo in relazione al presente Accordo.

1.2 Il versamento del Contributo verrà effettuato dalla Società entro [***] giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo da parte di entrambe le Parti, e comunque successivamente a tale data entro [***] giorni data fattura fine mese, tramite versamento al seguente numero di conto corrente:

Titolare del conto: [***]
Istituto bancario: [***]
Codice IBAN: [***]
Codice BIC: [***]

1.3 HCO/PCO utilizzerà il Contributo esclusivamente per i seguenti scopi:

a) sostenere le spese di registrazione, viaggio e alloggio per il numero di professionisti sanitari, scelti in piena autonomia da HCO/PCO, relativamente all'Evento

b) coprire i costi relativi all'organizzazione dell'Evento (ad esempio i costi per il relatore)

c) (***NOTA: inserire ogni ulteriore dettaglio, ove applicabile]***

Resta inteso che qualsiasi utilizzo del Contributo per finalità diverse da quelle di cui al presente art. 1.3, dovrà essere previamente approvato per iscritto dalla Società e potrà in ogni caso eventualmente inerire esclusivamente ad altro evento formativo diverso da quello di cui all'Allegato 1.

1.4 Le Parti convengono che il Contributo ha finalità esclusivamente scientifiche e/o formative e non si intende in alcun modo direttamente o indirettamente destinato alla promozione di prodotti, servizi o attività commerciali della Società.

2. Etica e Compliance

2.1 Il HCO/il PCO garantisce che il Contributo verrà utilizzato:

a) nel pieno rispetto del Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici (ultima versione) e di tutte le leggi e norme applicabili (incluse le leggi sulla protezione dei dati personali), nonché dei codici di condotta del settore. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il HCO/il PCO non potrà utilizzare il Contributo per attività di intrattenimento, hotel di categoria extra-lusso, partecipazione a eventi sociali, copertura delle spese relative ad accompagnatori dei professionisti sanitari selezionati;

b) nel pieno rispetto dei principi di trasparenza;

c) ove applicabile, solo previa approvazione dell'Evento da parte del Conference Vetting System di MedTech ("CVS") o del Sistema di Valutazione delle Conferenze ("SVC") di Confindustria Dispositivi Medici.

2.2 Le Parti convengono espressamente che l'erogazione del Contributo non potrà in alcun modo intendersi come volta a promuovere ovvero determinare la conclusione di un contratto con l'HCO/il PCO, avente a oggetto l'acquisto, il noleggio, la raccomandazione, la prescrizione, l'uso, la fornitura o la commessa di prodotti o servizi della Società né tale erogazione viene effettuata alla stregua di ricompensa per passati acquisti, usi, ordini, raccomandazioni o prescrizioni.

2.3 Infine, l'HCO/il PCO si impegna a fornire alla Società, almeno 75 (settantacinque) giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.lgs. 219/06. In ogni caso il programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento dello stesso. L'HCO/il PCO provvederà al pagamento diretto e/o a rimborsare alla Società qualsiasi ulteriore tassa di registrazione e/o autorizzazione o costo e spesa relativo alla procedura con AIFA ex art. 124 del D.lgs. n. 219/2006, il cui pagamento sia direttamente o indirettamente determinato da e/o imputabile a errore, colpa o negligenza dell'HCO e/o del PCO o di qualsiasi altro soggetto di cui gli stessi si sia avvalso in relazione a suddetta procedura. ***[NOTA: eliminare ove non applicabile]***

3. Utilizzo del Contributo

3.1 Il Contributo ha finalità scientifica e/o formativa e non dovrà essere impiegato, nemmeno in parte, al fine di promuovere attività commerciali o i prodotti della Società. Il HCO/PCO si impegna ad utilizzare l'importo del Contributo, in relazione a quanto indicato all'art. 1.3 e non per eventi di svago, ricreativi o sociali né per accompagnatori (ad es. familiari) dei professionisti sanitari selezionati.

3.2 L'HCO/PCO si impegna a dare evidenza del Contributo alla realizzazione dell'Evento da parte della Società, a mezzo dell'apposizione del logo della Società nei materiali relativi all'Evento e inserendo la dicitura "con il contributo incondizionato di XXX"

4. Selezione Indipendente

4.1 La Società non sarà coinvolta in alcun modo nella selezione dei singoli professionisti Sanitari che beneficeranno del Contributo, né nell'organizzazione dell'Evento e, tra l'altro, nella selezione dei relatori e/o moderatori e relativa contrattualizzazione, definizione del programma, e più in generale nella gestione e svolgimento dell'Evento e suddette responsabilità faranno capo in via esclusiva all'HCO/al PCO.

5. Diritti di verifica e revisione

5.1 Successivamente all'Evento, l'HCO/il PCO fornirà alla Società un resoconto sull'uso del Contributo e/o adeguata documentazione che dia evidenza dell'utilizzo del Contributo nel rispetto dei termini e delle condizioni del presente Accordo. Fermo quanto sopra, l'HCO/il PCO in nessun caso fornirà alla Società l'elenco dei professionisti sanitari che hanno partecipato/parteciperanno all'Evento con il contributo della Società. Qualora l'Evento dovesse essere sponsorizzato da più di una Società, il HCO/PCO potrà fornire l'elenco aggregato dei Professionisti sanitari che hanno beneficiato del Contributo, nel rispetto della normativa privacy.

5.2 Senza pregiudizio degli obblighi legali, fiscali e contabili interni e/o le leggi applicabili cui la Società potrebbe dover ottemperare e senza pregiudizio di quanto previsto dal precedente art. 5.1, l'HCO/il PCO conviene che la Società possa, per proprio conto o per il tramite di una terza parte indipendente e in qualsiasi momento, con preavviso di [***] giorni, effettuare un audit presso l'HCO/il PCO al fine di verificare la conformità dell'utilizzo del Contributo in conformità al presente Accordo e, per tale ipotesi, l'HCO/il PCO garantirà pieno accesso a tutte le necessarie informazioni e collaborerà per quanto ragionevolmente possibile.

6. Fondi inutilizzati

6.1 Qualora il Contributo o parte dello stesso dovesse rimanere inutilizzato, per qualsiasi causa, ivi incluse le ipotesi di cancellazione dell'Evento, per qualsiasi motivo, l'HCO/il PCO sarà tenuto a fornire immediata comunicazione scritta al riguardo alla Società e a restituire prontamente a quest'ultima e, in ogni caso, entro [***] giorni dalla data di cancellazione dell'Evento ovvero scioglimento anticipato o scadenza naturale del presente Accordo, il Contributo o la parte di Contributo inutilizzato.

7. Durata e risoluzione

7.1 Il presente Accordo sarà efficace a partire dalla data di sottoscrizione (di seguito "Data di efficacia") e rimarrà in essere fino alla conclusione dell'Evento, ovvero fino alla data di cancellazione dell'Evento, ferma restando l'applicazione delle previsioni che per loro natura sono destinate a sopravvivere allo scioglimento del presente Accordo.

7.2 La Società avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo a mezzo comunicazione scritta inviata all'HCO/al PCO, via PEC o lettera raccomandata a/r, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento da parte del HCO/del PCO cui non venga posto rimedio nel termine di quindici (15) giorni dalla data di ricevimento di relativa diffida ad adempiere. In tal caso, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 6 in merito alla restituzione del Contributo o della parte di Contributo non utilizzata, con obbligo per l'HCO/il PCO di fornire dettagliato resoconto quanto alla parte di Contributo utilizzata.

7.3 La Società avrà altresì facoltà di risolvere il presente Accordo con effetto immediato, a mezzo comunicazione scritta inviata in tal senso all'HCO/al PCO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., via PEC o lettera raccomandata a/r, quando in tal senso espressamente previsto nel presente Accordo.

7.4 Nel caso di mancata approvazione dell'Evento da parte del CVS di MedTech o di SVC di Confindustria Dispositivi Medici, ove richiesta, oppure di dichiarazione di non conformità dell'Evento alle disposizioni del Codice Etico di MedTech Europe o Confindustria Dispositivi Medici, il presente Accordo dovrà intendersi come mai stipulato e privo di effetti, con l'obbligo per l'HCO/il PCO di provvedere all'immediata restituzione del Contributo alla Società, non oltre 3 giorni lavorativi dalla relativa richiesta.

8. Codice Etico e Decreto Legislativo 231/2001

8.1 L'HCO/il PCO si obbliga a rispettare e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto il Codice di Condotta disponibile sul sito internet della Società alla pagina [***] nonché i principi ex D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste da tale documento e dal D. Lgs. 231/2001 rappresenterà grave inadempimento contrattuale. L'HCO/il PCO si impegna a manlevare la Società fin d'ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del citato Codice di Condotta e D. Lgs. 231/2001 da parte dell'HCO/del PCO o del proprio personale apicale o sottoposto.

8.2 L'HCO/il PCO si impegna inoltre a segnalare all'Organismo di Vigilanza, all'indirizzo [***], casi di violazioni del Codice di Condotta della Società nonché in caso di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

9. Trattamento dei dati personali

9.1 Le Parti dichiarano di operare in qualità di titolari autonomi in relazione ai trattamenti di dati personali dalle stesse effettuati nel corso della esecuzione del presente contratto. In particolare, l'HCO/il PCO dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento (di seguito "dati personali"), saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa nazionale applicabile (D.Lgs. 101/2018 e Provvedimenti del Garante).

10. Obblighi di Trasparenza

10.1 L'HCO/il PCO dichiara di essere a conoscenza del fatto che la Società aderisce a Confindustria Dispositivi Medici e al suo Codice Etico ed è pertanto soggetta all'obbligo di documentare e rendere pubblici i trasferimenti di valore effettuati direttamente o indirettamente nei confronti dei professionisti sanitari, delle organizzazioni sanitarie e delle terze parti, secondo quanto previsto dal par. 4 del Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici, disponibile qui: *https://www.confindustriadm.it/codice-etico/.*

Gli obblighi di trasparenza di cui sopra decadranno automaticamente nel momento in cui entrerà in funzione il registro pubblico telematico denominato "Sanità Trasparente" di cui alla Legge n. 62 del 31 maggio 2022 (il cosiddetto "Sunshine Act italiano").

E infatti, in vista dell'implementazione della Legge n. 62/2022 l'HCO/il PCO si impegna sin d'ora a collaborare con la Società al fine di consentire a quest'ultima di adempiere ai propri obblighi di trasparenza di legge. In relazione a quanto sopra, l'HCO/il PCO si impegna altresì ad adempiere ad ogni e qualsiasi obbligo di trasparenza gravante sulle stesse ai sensi del Sunshine Act e a tenere indenne e manlevare la Società da qualsiasi danno, richiesta o pretesa che dovesse derivare alla Società o società del Gruppo dall'inadempimento di tali obblighi da parte dell'HCO/del PCO.

11. Varie

11.1 Il HCO/PCO si impegna a realizzare l'Evento, a porre in essere le sue singole fasi e ad adempiere a quanto necessario e sufficiente, a propria cura e spese, per la corretta esecuzione del presente Accordo, nonché ad acquisire tutte le autorizzazioni, i permessi, i nulla-osta prescritti dalla normativa vigente e necessari alla corretta esecuzione dell'Evento. La Società è dunque sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento dell'Evento in tutte le proprie fasi.

11.2 Il HCO/PCO è responsabile nei confronti di terzi e della Società per danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali. Durante l'esecuzione del presente Accordo, il HCO/PCO è responsabile per danni derivanti a terzi dell'operato del personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni.

11.3 L'HCO/il PCO si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza del presente Accordo, e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Società da terzi danneggiati.

11.4 Il presente Accordo e i suoi Allegati rappresentano la totalità delle pattuizioni tra le Parti e sostituiscono qualsivoglia precedente pattuizione, di natura orale o scritta, in relazione all'oggetto del presente Accordo eventualmente in essere tra le Parti.

11.5 Non sono consentite eventuali modifiche o variazioni al presente Accordo salvo per atto sottoscritto da tutte le Parti.

11.6 Le Parti convengono che ciascuna di esse sarà autonoma rispetto all'altra e che il presente Accordo non si intenderà come finalizzato alla creazione di una partnership, joint venture, rappresentanza o rapporto di altra simile natura.

11.7 L'HCO/il PCO non potrà cedere o trasferire i propri diritti, doveri od obblighi di cui al presente Accordo né potrà disporre altrimenti degli stessi senza il preventivo consenso scritto della Società.

11.8 Le Parti si impegnano a mantenere riservato il contenuto del presente Accordo, senza pregiudizio di quanto previsto dall'art. 10.

11.9 Il presente Accordo è regolato dalla Legge italiana.

11.10 **[Opzione 1]** Le Parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente Accordo al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie derivanti dal presente Accordo o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento. oppure **[Opzione 2]** Le Parti si impegnano a dirimere amichevolmente ogni controversia che dovesse insorgere tra di loro; in caso di esito negativo, viene eletto come unico Foro esclusivo competente quello di [***] **[NOTA: inserire il foro della sede legale della Società]**.

12. Disposizioni Finali

12.1 La tolleranza di una delle Parti di fronte all'inadempimento dell'altra Parte ad una qualsiasi delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima né pregiudicare i diritti sorti.

12.2 Le Parti concordano espressamente che la sopravvenuta invalidità di una qualsivoglia clausola del presente Accordo non comprometterà la validità dello stesso nella sua interezza. Le Parti si impegnano sin d'ora in caso di tale eventualità ad adoperarsi per sostituire detta clausola in seno al presente Accordo, così da conformarsi alle norme imperative di legge.

13. Negoziazioni

13.1 Il presente Accordo è stato oggetto di negoziazione tra le Parti, di conseguenza, non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Sottoscrivendo il presente Accordo, le Parti convengono sui termini e le condizioni dello stesso.
[…], il […]

La Società _____
HCO/PCO _____

Allegato 1 – Descrizione dell'Evento
Allegato 2 – Dettagli del contributo

ALLEGATO 1

EVENTO E AGENDA

ALLEGATO 2

DETTAGLI DEL CONTRIBUTO

A - Criteri di selezione e dettagli dell'Evento

[NOTA: ***Si noti che i criteri indicati dalla Società non devono presentare una specificità tale da consentire l'identificazione dei singoli Professionisti Sanitari o essere attribuibili agli stessi. Le singole società garantiranno l'applicazione di quanto sopra]***

TITOLO DELL'EVENTO
LUOGO
DATA
NUMERO DI HCP
CENTRI DI RECLUTAMENTO
SPECIALIZZAZIONE HCP

B - Condizioni economiche

REGISTRAZIONE
ALLOGGIO
PASTI
VIAGGIO
ALTRO (Specificare)

- Altro